



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DELL'UFFICIO I - AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO DELL'USR PER LA SICILIA

Con riferimento alle “*Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA*”, redatte nel 2016 dal Gruppo di lavoro AgID, si forniscono di seguito le istruzioni cui dovranno attenersi i richiedenti le notifiche per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, albo pretorio on line, dell’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo dell’USR per la Sicilia.

Si fa presente che saranno evase esclusivamente le istanze di pubblicazione in relazione alle quali il provvedimento autorizzatorio del Tribunale (ordinario o amministrativo) abbia espressamente previsto la notifica ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c. sul sito web istituzionale dell’Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo dell’USR per la Sicilia. Non saranno, pertanto, evase le richieste di pubblicazione nei casi in cui il Tribunale abbia autorizzato la notifica sul solo sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione o genericamente su quello dell’USR per la Sicilia (da intendersi come Direzione Generale) ovvero su quello di altri Uffici scolastici territoriali.

Le richieste di pubblicazione sono ammesse esclusivamente in modalità informatica; eventuali richieste di pubblicazioni cartacee non verranno prese in considerazione.

Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo usppa@postacert.istruzione.it, allegando il provvedimento giudiziario che autorizza la notifica ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c. e gli atti da pubblicare – con esclusione di qualsiasi atto ultroneo – attenendosi scrupolosamente a quanto specificato nel medesimo provvedimento. Gli atti da pubblicare dovranno essere prodotti in formato “*pdf*”, nel rispetto della vigente disciplina sulla pubblicazione dei documenti da parte della PA, e trasmessi allegati singolarmente o raggruppati in unico file compresso (.zip, .rar).

Qualora il Tribunale abbia disposto la pubblicazione di un estratto degli atti di causa, non saranno evase le richieste che alleghino gli atti in forma integrale o che, comunque, si discostino dal provvedimento autorizzatorio.

In caso il Tribunale abbia rinviato alle modalità di pubblicazione previste dall’ordinanza del TAR Lazio - Roma n. 836/2019 o altrimenti fissato il pagamento di un corrispettivo per il costo del servizio di pubblicazione, è necessario allegare all’istanza copia dell’attestazione di avvenuto pagamento.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

In ordine alle modalità di versamento del corrispettivo, qualora l'istanza sia contestualmente indirizzata all'amministrazione centrale per la pubblicazione anche sul sito web ministeriale, il versamento potrà avvenire secondo le modalità ivi specificate e reperibili al seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>, allegando la relativa quietanza di versamento a entrambe le istanze.

Nel caso in cui, invece, l'istanza sia diretta, esclusivamente, all'Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo, per la sola pubblicazione sul relativo sito, l'istante potrà provvedere alla corresponsione dell'importo fissato mediante bonifico su IBAN IT36J0100003245515013355004 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, in conto entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – Art. 04 denominato "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione – versamento di somme a favore del bilancio dello Stato". Nella causale del bonifico dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento del Tribunale e i dati identificativi del ricorso (n. R.G. Ric.).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l'amministrazione rifiuterà la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, di atti o allegati contenenti dati "particolari" (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi o idonei a rivelare lo stato di salute o la vita e l'orientamento sessuale della persona o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici dei soggetti) o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Riguardo ai dati personali, in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, sarà consentita la pubblicazione dei soli dati la cui divulgazione sia strettamente necessaria alla finalità notificatoria, la quale non potrebbe essere altrimenti conseguita attraverso l'uso di dati anonimi. A solo titolo di esempio, dovranno essere oscurati la data, il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale delle parti, in quanto eccedenti la finalità in parola. È onere del richiedente omissare, attraverso oscuramento del testo, tutti i dati particolari, giudiziari o personali – sia relativi alle parti che a terzi soggetti – riportati negli atti di causa di cui si chiede la pubblicazione, fatta eccezione per i sopra citati dati personali necessari (ad es., nome e cognome dei ricorrenti e dei controinteressati).



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

L'oscuramento deve essere effettuato con modalità tali da impedire ogni possibilità di lettura del testo o dei dati omissati.

Non saranno evase le istanze di pubblicazione contenenti allegati non conformi alle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.

Laddove non espressamente previsto dal provvedimento di autorizzazione alla notifica disposto dal Tribunale adito, in ossequio al principio di permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo sarà mantenuta sino al raggiungimento dello scopo notificatorio, da intendersi realizzato, salvo espressa e motivata diversa istanza, decorsi i periodi di seguito specificati:

- a) mesi sei per i provvedimenti cautelari innanzi al Giudice del Lavoro;
- b) mesi dodici per i giudizi ordinari innanzi al Giudice del Lavoro e per tutti i giudizi innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa.

Nell'evidenziare che non potranno essere evase istanze incomplete, presentate con modalità difformi o non aderenti alle suddette indicazioni, si precisa, infine, che, dopo l'effettuazione della pubblicazione sul sito web, il richiedente riceverà la referta di pubblicazione allo stesso indirizzo PEC da cui ha inoltrato l'istanza.

Il Dirigente dell'Ufficio I - A.T. di Palermo

Luca Gatani

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse